



TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

2529/2025 RG

Il tribunale di Venezia nella persona del giudice Marco Campagnolo ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letta l'istanza del 6.6.2025 presentata da

& C. con sede in Venezia, _____,

C.A.P. 30124 per la conferma di misure protettive in composizione negoziata della crisi;

visto l'art. 18 CCII;

vista la documentazione allegata all'istanza, ovvero:

- a) le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
- b) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione della domanda (27.3.2025);
- c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- d) il progetto di piano di risanamento (doc. 8) redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;
- e) la dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla

base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata (doc. 18);

f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata;

ritenuto che dalla suddetta documentazione risultino confermati i presupposti di cui all'art. 18 cit, in particolare:

- la presenza di uno stato di difficoltà economico-finanziaria dell'impresa debitrice;

- la ragionevole probabilità di risanamento dell'esposizione debitoria; il piano prevede infatti quale intervento significativo la vendita dell'abitazione in proprietà della socia [redacted] per un valore di realizzo di € 160.000,00 (doc. 10) a fronte di debiti pari a € 276.000,00: parte ricorrente espone che il piano consentirebbe di soddisfare tutti i creditori, seppur non integralmente, rispetto a quanto sarebbe previsto da un procedimento di liquidazione giudiziale (oltre all'immobile di proprietà della [redacted] nessun'altra proprietà e/o titolarità di beni risulta intestato ai soci illimitatamente responsabili), e sicuramente in tempi più brevi;

- la funzionalità delle misure richieste per risanare l'impresa attraverso il buon esito delle trattative; infatti, nella nota 16.6.2025 l'esperto dott.ssa

[redacted] ha reso parere negativo, formulando alcuni rilievi ovvero: i beni mobili sono già stati venduti, non è noto l'importo incassato né l'utilizzo dello stesso; quanto all'immobile de [redacted] nella proposta non si accenna alle modalità di pagamento, peraltro indicate nella proposta di acquisto; la perizia immobiliare non è asseverata né risulta predisposta da un perito noto al Tribunale, non risulta cauzionata e lascia molte perplessità quanto all'effettivo incasso del saldo, pari ad € 40.000,00, in mancanza dell'ipoteca legale; il 70,85 % dei pagamenti previsti dal

piano per i creditori privilegiati, sono a favore dell'unico dipendente, peraltro figlio dei soci; qualche perplessità desta anche la misura delle spese legali e di consulenza pari a € 45.648,98 nel 2024 ed € 13.420,00 nei primi mesi del 2025; alla banca [redacted] garantita personalmente dalla signora [redacted], viene proposto il pagamento del 20% del proprio credito, indicato come chirografario, cifra sicuramente inferiore a quanto incasserebbe in caso di liquidazione giudiziale (dato che nel 2024 presentava ricavi superiori a € 250.000,00);

in ogni caso e per quanto rileva in questa sede, all'esito dell'udienza del 18.6.2025, e della ulteriore documentazione e memoria di parte ricorrente, nella nota del 30.6.2025 la dott.ssa [redacted] ha sottolineato che *«...la concessione delle misure protettive sarebbe funzionale all'esecuzione del piano presentato, anche se lo stesso presenta le criticità evidenziate»*;

ritenuto dunque che le misure protettive richieste siano proporzionate e necessarie a consentire all'impresa di risolvere la crisi, tanto premesso,

1. conferma a beneficio di L. [redacted] di [redacted] & C, con estensione degli effetti ex art. 18 CCII anche ai soci illimitatamente responsabili [redacted] (C.F. [redacted] e [redacted]) [redacted] (C.F. [redacted]), le seguenti misure protettive ai sensi dell'art. 18 CCII:

- a) i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- b) le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pen-

denti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza;

2. le misure hanno efficacia per il periodo di quattro mesi dal presente decreto, salvo eventuale proroga da disporsi con decreto motivato;

3. ne sono esclusi: i crediti derivanti da rapporti di lavoro dipendente; i crediti alimentari; i crediti derivanti da responsabilità extracontrattuale; le azioni volte a far valere cause di prelazione, compensazione o restituzione;

4. il debitore è tenuto a proseguire regolarmente l'attività d'impresa; rispettare puntualmente le obbligazioni assunte successivamente al presente decreto; presentare mensilmente al Tribunale una relazione sullo stato dell'attività e sull'andamento delle trattative; astenersi dal compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale.

Si comunichi.

Venezia, 3.7.2025.

Il giudice
Marco Campagnolo